

ON.LE TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO
– ROMA

MOTIVI AGGIUNTI al ricorso nrg. 5466/2023

Nell'interesse del dott. **Giuseppe Longobardi** nato a Formia (LT) il 30.04.1987, (c.f. **LNGGPP87D30D708C**), rapp.to e difeso, giusta procura su separato atto, dall'avv.to Riccardo Ferretti (c.f. **FRRRCR92A11F839U**), con il quale elettivamente domicilia presso l'indirizzo PEC avvocato.ferretti@pec.it, nonché in Napoli al viale Gramsci n. 16 (Studio Legale Abbamonte) - fax 081 663383.

Contro:

Presidenza del Consiglio dei Ministri ed altri in persona dei rispettivi legali rapp.ti p.t.;

nonché nei confronti:

Rudi Gessica Antonella collocata in graduatoria alla posizione 6452 (BARCODE 0000005188277) domiciliata presso la PEC: gessicarudi@pec.it

Fiaccavento Chiara collocata in graduatoria alla posizione 6451 (BARCODE 0000006384227) domiciliata presso la PEC: chiara.fiaccavento@pec.it

per l'annullamento con i presenti motivi aggiunti:

a) in parte qua, della graduatoria finale di merito (profilo AMM), **come risultante a seguito della rettifica del 19/04/2023**, del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021;

b) per quanto di ragione, dei provvedimenti, di data e numero sconosciuti, adottati dall'Amministrazione attinenti alla fase di scelta sedi dei vincitori di concorso, laddove non includono il ricorrente;

c) di ogni altro atto, preordinato, connesso, conseguente e/o comunque lesivo per la ricorrente.

FATTO

A) Il ricorrente, **titolare di Laurea Magistrale in Giurisprudenza**, partecipava al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive n. 2.293 unità di personale non dirigenziale di area seconda, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato, indetto dalla Commissione RIPAM presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri con bando pubblicato in G.U. n. 104 del 31/12/2021.

Nello specifico, il ricorrente partecipava per le 1.250 posizioni relative al profilo operatore amministrativo/assistente amministrativo gestionale, definite dal Codice AMM.

Secondo la disciplina prevista dal Bando, la procedura concorsuale si sarebbe articolata in **due fasi**:

- **Una prova selettiva scritta**, differente per ognuno dei profili professionali banditi, regolata **dall'art. 6 del Bando**, consistente nella somministrazione di un **questionario composto da 40 quesiti a risposta multipla da risolvere in 60 minuti, per un punteggio massimo conseguibile di 30 punti e idoneità fissata a 21**. Per ciascuna risposta veniva attribuito il seguente punteggio:

- risposta esatta +0,75 punti;
- risposta mancante 0 punti;
- risposta errata -0,25 punti.

- **Una fase di valutazione titoli**, regolata dall'art. 7 del Bando che, per quanto di interesse, regolava come segue la valutazione dei titoli universitari:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea

magistrale;”

Il ricorrente sosteneva la prova scritta con le modalità stabilite dal Bando e la **superava** ottenendo **23,625 punti** sui 30 disponibili.

B) In data **24 febbraio 2023**, l’Amministrazione pubblicava sul sito web istituzionale di FormezPA la graduatoria finale di merito del concorso *de quo*, nella quale il ricorrente **si collocava 6453° con 25,625 punti**.

Dal punteggio ottenuto il dott. Longobardi desumeva che i titoli di studio, indicati nella domanda di partecipazione al concorso, erano stati entrambi valutati con 1 punto ciascuno.

Nello specifico, 1 punto per la Laurea Magistrale in Giurisprudenza ed 1 punto per la Laurea Magistrale in Scienze dell’economia, ciò non gli consentiva di ottenere il massimo punteggio previsto dal Bando per i titoli di studio ossia 3 punti.

C) Il ricorrente, quindi, si rendeva conto di aver subito due profili di penalizzazione che avevano influenzato negativamente il suo piazzamento in graduatoria: il primo determinato dalla presenza nel questionario della prova scritta di un quesito di lingua inglese, palesemente errato, il secondo derivante dall’applicazione del criterio di valutazione dei titoli universitari previsto dall’art. 7 del Bando che, in maniera illegittima, equiparava, in termini di attribuzione di punteggio, le lauree magistrali alle lauree triennali, assegnando ad entrambe 1 punto.

Tali circostanze costavano al ricorrente **ben 2 punti**, uno dovuto al quesito errato ed un altro causato dall’errata valutazione della laurea magistrale in giurisprudenza posseduta dal dott. Longobardi.

Nel delineato contesto il ricorrente si vedeva costretto ad adire codesto on.le TAR allo scopo di chiedere l’annullamento e la conseguente rettifica del suo piazzamento in graduatoria.

D) **In data 19/04/2023 si celebrava la camera di consiglio fissata per la discussione dell’istanza cautelare, all’esito della quale l’adito TAR autorizzava la notifica del ricorso tramite pubblici proclami, onere**

tempestivamente adempiuto dal ricorrente.

Sempre il 19 aprile, l'Amministrazione adottava un provvedimento di rettifica della graduatoria finale di merito, modificando il posizionamento del ricorrente dalla 6453° alla 6558° posizione, mentre il punteggio rimaneva invariato.

All'esito della camera di consiglio del 10/05/2023, il TAR respingeva l'istanza cautelare per assenza del presupposto del *periculum in mora*.

Orbene, la graduatoria rettificata risulta affetta da illegittimità derivata stante la conferma dell'illegittimo punteggio assegnato al ricorrente, pertanto se ne chiede l'annullamento, previa adozione di misure cautelari, per i seguenti

MOTIVI AGGIUNTI

Avverso l'impugnata graduatoria rettificata si ripropongono in originale le medesime doglianze già introdotte con il ricorso principale, mutuando tali atti i medesimi vizi dei provvedimenti ivi gravati, in quanto ad essi direttamente consequenziali

I. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 35 DEL D. LGS. N. 165/2001, DELL'ART. 8 DEL D.P.R. N. 487/1994 E DEL D.M. 270/2004 E SMI. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA LADDOVE L'AMMINISTRAZIONE EQUIPARA TITOLI DI STUDIO TRA DI LORO NON OMOGENEI. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. CONTRADDITTORIETÀ E CONTRASTO CON I PRECEDENTI. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

I.a. Orbene, come anticipato in fatto, il ricorrente ha indicato nella domanda di partecipazione al concorso il possesso di una Laurea Magistrale in Giurisprudenza (LMG/01 Giurisprudenza).

Avv. Riccardo Ferretti

Pec: avvocato.ferretti@pec.it - Mail: r.ferretti@outlook.it

346 4789569 - 081 7611115

Viale Gramsci n. 16 - Napoli

Il titolo in questione veniva illegittimamente valutato 1 punto, in applicazione dell'**iniquo** criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, per il quale:

“3. Ai titoli di studio è attribuito un valore **massimo complessivo di 3 (tre) punti** sulla base dei seguenti criteri:

1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”

La previsione del Bando appare *icto oculi* irragionevole ed **illogica laddove equipara titoli di cultura manifestamente diversi tra loro** e che si pongono a conclusione di percorsi accademici di natura e durata differente, attribuendo sia alle lauree triennali che alle magistrali a ciclo unico il medesimo punteggio.

L'ingiusta equiparazione di titoli di studio di natura e valore differente, determina un evidente pregiudizio a danno dei candidati che, come il ricorrente, hanno concluso percorsi di studio di lunga durata che, alla luce del criterio impugnato, vengono ingiustamente valutati con lo stesso punteggio di percorsi di più breve durata, in maniera tale da rendere del tutto vana – e, quindi, superflua – la maggiore esperienza accademica conseguita.

La decisione dell'Amministrazione si pone, inoltre, in evidente contrasto con il principio cardine dei concorsi pubblici, ossia la selezione del migliore, **principio il cui rispetto impone di premiare chi vanta il completamento di percorsi accademici di valore superiore**, in quanto tale parametro è indice di una preparazione maggiormente completa.

Sulla differenza di valore tra gli anzidetti titoli di studio e sul fatto che gli stessi debbano essere oggetto di distinte valutazioni, si è già espresso codesto on.le TAR con plurime pronunce: “**Nessun dubbio può sussistere in merito al fatto che il diploma di laurea vecchio ordinamento/la laurea magistrale (articolato su un percorso di studi quadriennale/quinquennale a ciclo unico) costituisca un titolo di studio superiore rispetto a quello utile alla semplice ammissione al concorso, rappresentato dalla laurea triennale.** Ove tale superiore titolo non fosse valutabile

*quale titolo aggiuntivo, **si genererebbe un'illogica e irragionevole disparità di trattamento tra candidati che hanno conseguito titoli di cultura manifestamente diversi tra loro e che si pongono a conclusione di percorsi di studi altrettanto diversi per livello di eterogeneità degli insegnamenti seguiti, degli esami sostenuti e delle esperienze accademiche maturate.***" (Ex multis: TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4162 del 08/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 4821 del 21/04/2022, TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5619 del 05/05/2022 e TAR Lazio, sez. IV, sent. n. 5615 del 05/05/2022).

Il richiamato orientamento ha, quindi, ribadito che le lauree a ciclo unico non possono essere equiparate alle lauree triennali, essendo le prime titoli di studio di valore superiore.

Ne consegue che il criterio fissato dall'art. 7 del Bando di concorso, che assegna il medesimo punteggio a tutti i diplomi di laurea **senza distinzione alcuna**, si pone in manifesto contrasto rispetto all'anzidetto principio, poiché effettivamente pone sul medesimo piano percorsi accademici differenti, arrecando un illegittimo pregiudizio ai candidati che hanno conseguito delle lauree a ciclo unico, il cui valore viene ingiustamente ed immotivatamente **sminuito**.

I.b. Ulteriore profilo di illegittimità della clausola del Bando impugnata, si rinviene nell'aver stabilito un'illegittima equipollenza tra titoli di studio di natura differente. Invero, l'equipollenza dei titoli di studio universitari può essere regolata esclusivamente dalla normativa statale, pertanto, non è consentito alla PA di prevedere una diversa valutazione che contrasti con la disciplina dei diplomi universitari stabilita dal DM n. 509 del 03 novembre 1999 (confermato in riforma con DM 22 ottobre 2004, n. 270).

La normativa statale disciplina i vari titoli di studio universitari, secondo differenti livelli, **in senso crescente: laurea (triennale); laurea magistrale;** diploma di specializzazione; dottorato di ricerca.

Dunque, la disciplina contenuta nel citato DM prevede chiaramente la **non**

equipollenza tra il corso di laurea triennale ed il corso di laurea magistrale, questi, infatti, si differenziano sotto plurimi profili: requisiti di accesso, durata, finalità ed impegno richiesto allo studente.

Proprio su questione attinente alla equiparazione, in termini di valutazione ai fini concorsuali, dei titoli di studio in questione, il GA si è espresso nei seguenti termini:

*“La **diversità sostanziale dei due corsi emerge poi in relazione alle finalità, poiché il corso di laurea di I livello “ha l’obiettivo di assicurare allo studente una adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali”, mentre la laurea magistrale “ha l’obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato” (art. 3, commi 4 e 6, del DM 270/2004). [...] Infatti, mentre per il conseguimento della laurea triennale lo studente deve frequentare tre anni di corso con l’acquisizione di 180 crediti formativi, per il conseguimento della laurea magistrale [...] lo studente deve frequentare altri due anni di corso con il conseguimento di ulteriori 120 crediti formativi.***

*Alla stregua di tale normativa statale, ma anche alla luce degli ordinari canoni di logica e ragionevolezza, appare evidente che il Comune di Potenza, **nello stabilire i criteri di valutazione e i punteggi per i titoli universitari dei concorrenti [...] non avrebbe potuto equiparare, con l’attribuzione del medesimo punteggio (11 punti), il titolo di studio conseguito dopo un percorso di studio triennale con quello ottenibile solo dopo un percorso di studio quinquennale (oppure quadriennale per lauree del previgente ordinamento). [...] Pertanto, nella previsione di un medesimo punteggio per tutte le tipologie di lauree, la disciplina comunale non risulta coerente con la disciplina statale, che regola in modo differente la laurea magistrale rispetto alla laurea triennale, riconoscendo un maggior valore alla prima, per il conseguimento della quale occorre la frequenza di ulteriori due anni di corso universitario ed il raggiungimento di altri 120 crediti formativi.***

Le osservazioni svolte militano, pertanto, nel senso della non corretta applicazione

ad opera del Comune di Potenza della disciplina statale in materia di titoli universitari, cui consegue la illegittimità sia del regolamento comunale sia della clausola del bando di concorso (art. 8), nella parte in cui, stabilendo i criteri di valutazione dei titoli equiparano le diverse tipologie di diploma universitario, senza prevedere una differente ponderazione di punteggio con l'attribuzione di un peso maggiore alla laurea magistrale (o alla laurea vecchio ordinamento) rispetto alla laurea triennale." (TAR Basilicata, sez. I, n. 355/2011).

La richiamata pronuncia svolge un'articolata analisi **dell'illegittimità che affligge il criterio di valutazione che equipari una laurea a ciclo unico con una laurea triennale**, assegnando il medesimo punteggio, tale illegittimità si profila in special modo nei confronti della normativa statale che, invece, distingue nettamente i due titoli universitari.

Nel caso di specie, l'art. 7 del Bando di concorso, attribuendo 1 punto in maniera indiscriminata a qualsiasi tipologia di titolo universitario, pone in essere un'illegittima equiparazione tra percorsi accademici tra loro eterogenei che, invece, andavano valutati con l'assegnazione di punteggi differenziati, in maniera tale da premiare con un punteggio maggiore i titoli universitari di livello superiore.

Ne discende, quindi, l'illegittimità del criterio di valutazione previsto dall'art. 7 del Bando di concorso.

I.c. Altresì si rileva un'evidente **disparità di trattamento** tra i candidati, come il ricorrente, in possesso di lauree a ciclo unico ed i candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale.

La formulazione del criterio di valutazione impugnato consente, infatti, ai candidati in possesso di laurea triennale + specialistica/magistrale (c.d. 3+2) di ottenere 2 punti, mentre i candidati in possesso di lauree a ciclo unico, nonostante i percorsi accademici siano di pari valore, potranno ottenere solo 1 punto.

L'ingiustizia appare palese, poiché percorsi di studi di durata e valore uguale vengono ingiustamente valutati in maniera differenziata, **pregiudicando i**

possessori di lauree magistrali o diplomi di laurea V.O.

In ragione di ciò, si chiede a codesto on.le Collegio di ordinare all'Amministrazione resistente di valutare la laurea magistrale in giurisprudenza in possesso del ricorrente con il medesimo punteggio assegnato ai percorsi accademici di durata quinquennale composti da laurea triennale + specialistica, ossia 2 punti.

Ne discenderebbe l'assegnazione al ricorrente di 1 punto aggiuntivo, essendo stato il suo titolo di laurea già valutato con 1 punto, a mente del criterio di valutazione in contestazione.

In subordine, laddove codesto Collegio non ritenga accoglibile la richiesta di ordinare all'Amministrazione di valutare con 2 punti, in luogo di 1, la laurea magistrale in giurisprudenza in possesso del ricorrente, si chiede di ordinare che tale titolo sia comunque valutato con un punteggio **maggiore** rispetto alle lauree triennali.

II. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 DEL BANDO DI CONCORSO. AMBIGUITÀ ED ERRONEITÀ DEL QUESITO CONTESTATO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, IRRAGIONEVOLEZZA ED ERRONEITÀ. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN MATERIA DI *PAR CONDICIO* CONCORSUALE. DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 COST. VIOLAZIONE DEL GIUSTO PROCEDIMENTO. INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Altresì illegittima è la valutazione di (23/30) assegnata alla prova scritta del ricorrente, che è diretta conseguenza della presenza nel questionario di un quesito di inglese evidentemente errato.

Nel dettaglio, il quesito in questione è contraddistinto dal numero **23** del test somministrato al ricorrente.

II.b. Il quesito n. 23 recita:

What's a synonym of the adjective "honest"?

1° **Truthfull**. (+0,75 punti, risposta indicata come esatta dall'Amministrazione)

2° *Memorable*.

3° *Proper*. (**risposta indicata dal ricorrente**)

L'Amministrazione ha indicato come esatta la 1° opzione "Truthfull" (vocabolo inesistente in lingua inglese), mentre il ricorrente ha indicato come risposta la 3° opzione "Proper", subendo, ingiustamente, l'applicazione della penalità prevista per le risposte errate pari a - 0,25 punti.

Orbene, la risposta indicata come esatta dalla Commissione di concorso, si rivela **palesamente errata, in quanto la parola "truthfull" è un vocabolo che non esiste**, e ciò è facilmente riscontrabile attraverso una verifica su di un qualsivoglia dizionario di lingua inglese.

A tal proposito si rinvia al Cambridge Dictionary che, a seguito di ricerca del termine "truthfull", **non fornisce alcun risultato** (<https://dictionary.cambridge.org/it/spellcheck/inglese/?q=truthfull>), medesimo esito si ottiene se la ricerca viene effettuata sul Collins Dictionary (<https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/answer-truthfully>), in quest'ultimo caso **il dizionario rinvia automaticamente alla parola "truthfully"** che può essere tradotto in italiano in "onestamente".

Per completezza si riporta anche l'esito della ricerca su di uno dei più importanti dizionari di lingua online WordReference.com, che fornisce il risultato **"Traduzione di truthfull non trovata"** ed offre in alternativa le seguenti soluzioni "truthful" e "truthfully" (<https://www.wordreference.com/enit/truthfull>).

Ne deriva che – incontrovertibilmente – il vocabolo indicato dall'Amministrazione come sinonimo di "honest", in realtà è una parola **inesistente**.

Pertanto, il quesito è affetto da un **manifesto profilo di erroneità** che non può che condurre al suo annullamento.

Sulla legittimità di tale quesito si è già espresso, con diverse pronunce, anche codesto on.le TAR che ha accertato l'illegittimità dello stesso affermando che: "**La**

risposta indicata come corretta dall'Amministrazione è senza dubbio sbagliata perché presenta un errore grammaticale, dato che "Truthful" si scrive con una sola "l". Il medesimo termine con due "l", invece, non corrisponde ad alcun vocabolo della lingua inglese. In merito occorre ricordare che, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza amministrativa, sia di primo grado che di appello, in sede di pubblico concorso, «ove la prova sia articolata su risposte multiple, corre l'obbligo per l'amministrazione di una formulazione chiara, non incompleta né ambigua della domanda, che a sua volta deve contemplare una sola risposta "indubitabilmente esatta"» (così, da ultimo, Cons. Stato, 1° agosto 2022, n. 6756). **Ebbene, nel caso di specie, appare ictu oculi l'erroneità della risposta indicata come corretta dall'Amministrazione, con conseguente sindacabilità di un ambito pur caratterizzato da amplissima discrezionalità.** Né risulta convincente la difesa dell'Amministrazione secondo cui il candidato preparato avrebbe potuto riconoscere il "refuso" e indicare la risposta n. 1, perché la presenza di un errore nella stessa formulazione della risposta asseritamente corretta ha assunto un carattere chiaramente equivoco, decettivo e fuorviante. La commissione, invero, «non deve tendere "tranelli" e formulare domande ambigue e confondenti ai candidati, tali per cui questo debba scegliere tra le multiple risposte la "meno errata" o l'"approssimativamente più accettabile", per così dire, anziché quella – l'unica, incontestabilmente – corretta sul piano scientifico, essendo un tale metodo di formulazione dei quesiti scorretto, e inaccettabile, proprio in base ai principi della c.d. riserva di scienza, alla quale anche la pubblica amministrazione deve attenersi nell'esercizio della propria discrezionalità tecnica, certamente sindacabile sotto questo riguardo dal giudice amministrativo» (così Cons. Stato, n. 6756 del 2022, cit.) (ex multis TAR Lazio, Sez. IV°, sent. n. 11796/2022).

II.b. Orbene, in ragione della manifesta erroneità della risposta indicata come esatta dall'Amministrazione il quesito non può che essere ritenuto meritevole di

annullamento.

Pertanto, al ricorrente **spetta il riconoscimento di 1 ulteriore punto in più (0,75+0,25)**, dovuto alla rimozione della penalità ingiustamente applicata pari a – 0,25, nonché al riconoscimento del punteggio positivo spettante per il quesito pari a +0,75.

Sul recupero del punteggio da parte del candidato al quale è stato somministrato un quesito successivamente accertato illegittimo, si richiama una **recente** pronuncia del TAR Lazio che ha statuito come segue: *“In accoglimento del ricorso, dal punteggio riportato dalla ricorrente va **eliminata** la penalità e **aggiunto** il punteggio relativo alla risposta esatta: il che determina, per effetto della risposta fondatamente contestata (comportando, tale fondatezza, l’assegnazione di 1,125) l’incremento del punteggio a 21,375 per la prova scritta.”* (Cfr. TAR Lazio, Sez. IV°, n. 2239/2023).

P.Q.M.

Si chiede che l'On.le TAR, in accoglimento del presente ricorso e previa adozione di misure cautelari, pronunci l'annullamento e/o disapplicazione degli atti impugnati, meglio indicati in epigrafe e per i motivi esposti in narrativa.

Con condanna dell'Amministrazione resistente alla refusione delle spese di lite in favore dell'avvocato antistatario.

La presente controversia verte in materia di pubblico impiego ed è esente da CU poiché il ricorrente rientra nella fascia reddituale di esenzione, come da autocertificazione reddituale depositata in atti.

Napoli – Roma, lì 12/06/2023

Avv. Riccardo Ferretti